



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ZANETTA, SACCOMANNO, GALLONE, SCIASCIA,  
CAMBER, CARRARA, PICCIONI e RIZZOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2009**

Disposizioni per favorire l’autosufficienza economica, lavorativa  
e previdenziale dei soggetti portatori di *handicap* gravi  
e dei nuclei familiari interessati da gravi casi di disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire ad un sistema di vita e di lavoro più vicino al soggetto portatore di *handicap*.

La tutela e l'integrazione sociale delle persone con disabilità è oggi riconosciuta da un'ampia e articolata normativa statale e regionale, che ha definito un complesso quadro di diritti. Un importante passo per la tutela delle persone disabili è avvenuto con la ratifica all'unanimità da parte del Parlamento italiano, in data 24 febbraio 2009 della «Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» (legge 3 marzo 2009, n. 18). Essa rappresenta la conclusione di un lungo cammino volto alla riaffermazione del principio di «universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani».

Lo scopo, come sancito dall'articolo 1 della Convenzione, è quello di «promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità». In base all'articolo 3, primo paragrafo, lettera *a*), uno dei principi della suddetta Convenzione è «il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza delle persone».

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate», rappresenta tuttora un punto di riferimento normativo e di orientamento culturale per continuare a migliorare lo stato delle politiche sociali per l'*handicap* nel nostro Paese. A diciassette anni dalla sua approvazione rimangono, in ogni caso, numerose lacune normative, in particolare, quelle che riguardano i portatori di *handicap* grave.

Appare, quindi, necessario intervenire per colmare l'assenza, nel nostro ordinamento di adeguati strumenti di sostegno a favore dei soggetti portatori di *handicap* grave.

In ogni caso, gli interventi che il legislatore deve portare avanti non possono prescindere da un dato fondamentale costituito dal fatto che la larghissima maggioranza delle persone disabili, comprese quelle in età adulta e in situazione di gravità, oggi vive in famiglia.

Le famiglie, che rappresentano il primo contesto di riferimento per le persone disabili, spesso manifestano difficoltà a sostenere situazioni che richiedono notevoli carichi assistenziali per le cure da prestare ai loro familiari con conseguenze non solo di carattere economico, ma anche di disagio sociale e di minori opportunità di integrazione rispetto ad altre. Le politiche per le persone disabili, pertanto, non possono essere separate e disgiunte da quelle sulla famiglia in generale e, pur con le necessarie specificità, devono integrarsi pienamente con queste.

Scopo del presente disegno di legge è, come indicato dall'articolo 1, quello di favorire l'autosufficienza economica, lavorativa e previdenziale dei soggetti portatori di *handicap* grave, così come quello di contribuire a creare le condizioni atte a favorire una vita più dignitosa dei nuclei familiari più deboli interessati da gravi casi di disabilità.

L'articolo 2 prevede di estendere la possibilità, già prevista dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), di richiedere il beneficio di contribuzione figurativa per il prepensionamento dei lavoratori sordomuti e invalidi con *handicap* superiore al 74 per cento. È previsto, inoltre, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di sei mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Questo per favorire il prepensionamento per i lavoratori disabili e, quindi, l'incremento dei posti di lavoro disponibili per altri lavoratori, appartenenti alle categorie suddette, in attesa di occupazione.

Gli articoli 3 e 4 si occupano della nota questione delle pensioni di reversibilità e intendono tutelare le categorie di cittadini divenute più deboli a causa della perdita del componente della famiglia produttore di reddito, in quanto lavoratore, e pertanto prive di un riferimento non solo affettivo, ma anche e soprattutto economico.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha previsto all'articolo 1, comma 41, tra l'altro, dei limiti alla

cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario. Tali limiti, imposti per il contenimento della spesa pubblica, non tengono conto della salvaguardia degli interessi delle categorie più deboli. In particolare appare necessario tutelare i diritti di quei beneficiari di pensioni di reversibilità che facciano parte di un nucleo familiare in cui via sia una persona con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si ritiene, quindi, che considerando le ulteriori notevoli difficoltà che il nucleo familiare deve sostenere per la presenza di un congiunto con grave invalidità, unite a quelle già considerate, la pensione di reversibilità debba essere erogata nella sua interezza. Pertanto si considera l'attività lavorativa svolta dall'invalido grave come particolarmente usurante valutandola con la maggiorazione di un terzo ai fini del diritto a pensione dell'anzianità contributiva. Sono estesi, anche a questa categoria di lavoratori, i benefici previsti per i lavoratori non vedenti. Tale beneficio è altresì esteso ai familiari conviventi che assistono la persona portatrice di invalidità grave.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria relativa agli oneri ed alle minori entrate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata a favorire l'autosufficienza economica, lavorativa e previdenziale dei soggetti portatori di *handicap* grave ed a contribuire a creare le condizioni atte a favorire una vita più dignitosa dei nuclei familiari più deboli interessati da gravi casi di disabilità.

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

## Art. 3.

*(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento ai superstiti)*

1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 1, comma 41, i periodi dal terzo al sesto sono soppressi;

b) la tabella F è soppressa.

## Art. 4.

*(Disposizioni particolari in presenza di familiari con handicap in situazione di gravità)*

1. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 41 è inserito il seguente:

«41-bis. Qualora il beneficiario del trattamento di cui al comma 41 faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità viene erogata nella sua interezza».

2. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità, che si trovano nella condizione di cui al comma 41-*bis* dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono presentare apposita istanza allegando copia del certificato rilasciato dalla competente commissione medica, dal quale risulti la situazione di gravità dell'*handicap* del componente del nucleo familiare.

3. Il diritto di cui all'articolo 1, comma 41-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, matura dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza accolta.

4. Le attività lavorative della persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente a tali persone viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità contributiva.

5. Il diritto di cui all'articolo 1, comma 41-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è esteso al genitore, al coniuge, al parente o affine sino al quarto grado, al legale tutore della persona portatrice di *handicap* riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, non occupata purché stabilmente convivente e che ne curi la continua assistenza.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 128 milioni di euro a decorrere dell'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



